

Dichiarazione dei redditi cumulabili/incumulabili per la domanda di “Pensione Quota 100”

(da allegare alla domanda di pensione)

Il comma 3 dell'art. 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con la legge 28 marzo 2019, n. 26, prevede che la **Pensione Quota 100** non sia cumulabile, dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro annui lordi.

Sono da considerare redditi da lavoro autonomo quelli comunque ricollegabili ad un'attività lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali, ciò in linea con i chiarimenti forniti ai fini dell'applicazione di precedenti disposizioni normative in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro (cfr. circolare Inps n. 197/2003).

Si fa presente che i lavoratori autonomi occasionali che superano i 5.000 euro annui lordi di compensi nel corso dell'anno dovranno dichiarare il reddito percepito nelle stesse modalità del reddito autonomo.

I redditi da lavoro autonomo e d'impresa rilevano al lordo delle ritenute erariali ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Istituto per costituire la propria posizione previdenziale.

Il reddito da lavoro autonomo dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni deve essere individuato nel reddito agrario, indipendentemente dalle modalità con cui tale reddito viene dichiarato ai fini fiscali (cfr. messaggio Inps n. 59 del 12 marzo 1997). Dal reddito agrario può essere dedotta la contribuzione versata all'Istituto per costituire la propria posizione previdenziale ed assistenziale, ferma restando, in ogni caso, l'indeducibilità della parte di contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti (cfr. messaggio Inps n. 14211 del 24 giugno 1997).

Il reddito così individuato deve essere ripartito dal capo famiglia, con apposita dichiarazione di responsabilità, tra i componenti il nucleo familiare in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto da ciascuno. Le quote complessivamente attribuite ai componenti il nucleo familiare non possono superare il 49% del reddito, restando in tal modo attribuito al titolare dell'azienda almeno il 51% del reddito.

Tali indicazioni recepiscono il criterio stabilito dall'art. 5, comma 4, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la ripartizione, ai fini fiscali, del reddito dell'impresa familiare costituita a norma dell'art. 230-bis del codice civile.

Nei casi di mancata costituzione dell'impresa familiare, la ripartizione del reddito tra le unità attive del nucleo familiare iscritte alla gestione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, può essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, senza alcun vincolo in ordine all'ammontare della quota di reddito da riservare al capo famiglia titolare dell'azienda. La dichiarazione di ripartizione del reddito da parte del titolare dell'azienda, richiesta ai fini fiscali per le imprese familiari, deve ritenersi non necessaria a corredo della dichiarazione individuale, in quanto la dichiarazione rilasciata dal singolo componente del nucleo è sufficiente ad attestare l'ammontare dei redditi conseguiti negli anni di interesse.

Si precisa che **ai fini della sospensione della **Pensione Quota 100** sono da considerare rilevanti i redditi incumulabili prodotti e percepiti nel periodo di anticipo della **Pensione Quota 100** rispetto al requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia.** A tal riguardo, si precisa che si intendono incumulabili i redditi percepiti nel periodo di anticipo legato al beneficio della **Pensione Quota 100** solo se sono riferiti ad attività di lavoro svolte nel medesimo periodo; pertanto, qualora i predetti redditi si riferiscano ad attività svolte negli anni precedenti alla decorrenza della **Pensione Quota 100** o successivi alla cessazione del beneficio sono cumulabili.

Pertanto, chi presenta la domanda diretta ad ottenere la **Pensione Quota 100**, se prevede che a partire dalla data di decorrenza della pensione non percepirà redditi da lavoro, **deve dichiarare l'assenza di redditi nella prima sezione del modulo.**

In caso contrario, per l'anno di decorrenza della pensione devono essere dichiarati i seguenti redditi:

- A.** redditi da lavoro autonomo o dipendente incumulabili con la **Pensione Quota 100**
- B.** redditi da lavoro autonomo occasionale superiori a 5.000 euro annui lordi
- C.** redditi da lavoro espressamente previsti come non influenti ai fini del divieto di cumulo
- D.** redditi derivanti da attività da lavoro svolte in periodi precedenti la decorrenza della **Pensione Quota 100** (in questo caso deve essere indicato anche il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa che ha prodotto il reddito).

Dichiarazione dei redditi cumulabili/incumulabili per la domanda di “Pensione Quota 100”

(da allegare alla domanda di pensione)

Con riferimento al precedente punto A. (redditi da lavoro autonomo o dipendente incumulabili con la **Pensione Quota 100**) i redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa, diversa da quella autonoma occasionale, che rilevano ai fini dell'incumulabilità della pensione, sono quelli percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, a condizione che tali redditi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo.

Con riferimento al precedente punto B. (redditi da lavoro autonomo occasionale superiori a 5.000 euro annui lordi) si ricorda che il limite massimo di 5.000 euro annui lordi è riconducibile ad attività svolta riferita all'intero anno in cui si gode della **Pensione Quota 100**. Pertanto, qualora tale limite (5.000 euro annui lordi) dovesse essere superato il reddito da lavoro autonomo occasionale percepito, dovrà essere dichiarato con le stesse modalità del reddito autonomo.

Con riferimento al precedente punto C. (redditi da lavoro espressamente previsti come non influenti ai fini del divieto di cumulo), si precisa che, oltre ai redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro annui lordi, non rilevano ai fini dell'incumulabilità della pensione:

- indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione dell'art. 82 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive
- redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l'apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro (cfr. messaggio Inps n. 59 del 12 marzo 1997). Ove non sia svolta attività lavorativa, gli interessati potranno rendere la dichiarazione di responsabilità in ordine alla qualità di socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa
- compensi percepiti per l'esercizio della funzione sacerdotale ai sensi dell'art. 24 della legge 20 maggio 1985, n. 222
- indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace
- indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l'esercizio delle loro funzioni ai sensi dell'art. 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276
- indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice tributario a norma dell'art. 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342
- indennità sostitutiva del preavviso
- redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private (art. 10, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503)
- indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del T.U.I.R.
- indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, di cui al d.lgs. 28 marzo 1996, n. 207, e ss.mm.ii.

Con riferimento al precedente punto D. (redditi derivanti da attività da lavoro svolte in periodi precedenti la decorrenza della **Pensione Quota 100**), tenuto conto dei criteri esposti precedentemente, a titolo esemplificativo, se un soggetto matura il diritto alla decorrenza della pensione a giugno 2020 e compie l'età richiesta per la pensione di vecchiaia a giugno 2024, nel caso in cui:

- 1) percepisca tra giugno e dicembre 2020 reddito per attività di lavoro svolto da giugno a dicembre 2020, la pensione nel 2020 **non è cumulabile** poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della **Pensione Quota 100** ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;
- 2) percepisca tra giugno e dicembre 2020 o negli anni successivi reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2020, la **Pensione Quota 100** **è cumulabile** con questo reddito, poiché è relativo ad attività lavorativa svolta prima della decorrenza della pensione.

In proposito si ricorda che l'Istituto verificherà l'eventuale percezione di redditi da lavoro dipendente e/o autonomo incumulabili con la **Pensione Quota 100** anche attraverso il confronto con i dati presenti negli archivi dell'Agenzia delle Entrate e l'analisi delle risultanze di tutte le banche dati disponibili.

Dichiarazione dei redditi cumulabili/incumulabili per la domanda di “Pensione Quota 100”

(da allegare alla domanda di pensione)

Tenuto conto di quanto precede, i soggetti che rientrano nella casistica di cui al punto 2) devono presentare la dichiarazione con l'indicazione del reddito percepito e dei periodi di svolgimento dell'attività cui si riferisce il reddito. In mancanza di tale dichiarazione da parte del pensionato, l'Istituto provvederà ad imputare all'intero anno il reddito da lavoro risultante dai moduli fiscali presenti in Anagrafe Tributaria o da altra fonte, ai fini dell'applicazione della norma in oggetto, fatta salva la facoltà dell'interessato di dimostrare, anche mediante la produzione di idonea documentazione, l'imputabilità di tali redditi, nel senso sopra precisato, al periodo precedente la decorrenza della pensione o successivo al compimento dell'età per il pensionamento.

● Modalità di trasmissione del modulo

La presente dichiarazione reddituale deve essere trasmessa attraverso il servizio “Domanda di pensione anzianità/anticipata quota 100” su www.inps.it.

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alla circolare Inps n. 117 del 19 agosto 2019.

ATTENZIONE

COMPILARE TUTTI I RIQUADRI CHE SI RIFERISCONO ALLA PROPRIA SITUAZIONE REDDITUALE

Dichiarazione dei redditi cumulabili/incumulabili per la domanda di “Pensione Quota 100” - 1/3

(da allegare alla domanda di pensione)

ALL'UFFICIO INPS DI

Io sottoscritto/a

COGNOME NOME

CODICE FISCALE NATO/A IL GG/MM/AAAA

A PROV. STATO

CITTADINANZA

RESIDENTE IN PROV. STATO

INDIRIZZO CAP

TELEFONO* CELLULARE*

INDIRIZZO EMAIL*

Dichiaro che nell'anno 20__ (1)

1 DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI MANCATA PERCEZIONE DI REDDITI DA LAVORO

☐ non percepirò redditi da lavoro

2 DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI PERCEZIONE DI REDDITI DA LAVORO INCUMULABILI

☐ percepirò i seguenti redditi da lavoro **incumulabili** con la “Pensione Quota 100”

REDDITO DA LAVORO INCUMULABILE CON LA “PENSIONE QUOTA 100” PER ATTIVITÀ SVOLTA/DA SVOLGERE IN PERIODI SUCCESSIVI ALLA DATA DI DECORRENZA DELLA “PENSIONE QUOTA 100”			
RIF.	TIPOLOGIA REDDITO	PERIODO DA	IMPORTO
RED41	LAVORO DIPENDENTE E ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE	__ / 20 __ (mm/aaaa)	-----
RED43	REDDITO DI LAVORO AUTONOMO O DI IMPRESA	__ / 20 __ (mm/aaaa)	-----
RED44	LIBERI PROFESSIONISTI	__ / 20 __ (mm/aaaa)	-----
RED45	LAVORO AUTONOMO IN AGRICOLTURA	__ / 20 __ (mm/aaaa)	-----
RED46	LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ANNUO LORDO MAGGIORE DI € 5.000	__ / 20 __ (mm/aaaa)	-----

* Dati facoltativi

(1) Anno di riferimento della presente dichiarazione

Dichiarazione dei redditi cumulabili/incumulabili per la domanda di “Pensione Quota 100” - 2/3

3 DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI PERCEZIONE DI REDDITI DA LAVORO RIFERITI AD ATTIVITÀ SVOLTA IN PERIODI PRECEDENTI ALLA DATA DI DECORRENZA DELLA “PENSIONE QUOTA 100”

- ☐ **percepirò** i seguenti redditi **cumulabili** da lavoro in quanto **referiti ad attività svolta in periodi precedenti** alla data di decorrenza della “Pensione Quota 100”

REDDITO DA LAVORO CUMULABILE CON LA “PENSIONE QUOTA 100” IN QUANTO RIFERITO AD ATTIVITÀ SVOLTA IN PERIODI PRECEDENTI ALLA DATA DI DECORRENZA DELLA “PENSIONE QUOTA 100”				
RIF.	TIPOLOGIA REDDITO	PERIODO		IMPORTO
		DA	A	
RED51	LAVORO DIPENDENTE E ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE	__ / 20 __ (mm/aaaa)	__ / 20 __ (mm/aaaa)	-----
RED53	REDDITO DI LAVORO AUTONOMO O DI IMPRESA	__ / 20 __ (mm/aaaa)	__ / 20 __ (mm/aaaa)	-----
RED54	LIBERI PROFESSIONISTI	__ / 20 __ (mm/aaaa)	__ / 20 __ (mm/aaaa)	-----
RED55	LAVORO AUTONOMO IN AGRICOLTURA	__ / 20 __ (mm/aaaa)	__ / 20 __ (mm/aaaa)	-----

4 DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI PERCEZIONE DI REDDITI DA LAVORO CUMULABILI PER ESPRESSA DEROGA NORMATIVA come da legenda (2)

- ☐ **percepirò** i seguenti redditi appartenenti a **tipologie cumulabili** con la “Pensione Quota 100”

REDDITO DA LAVORO CUMULABILE CON LA “PENSIONE QUOTA 100” PER ESPRESSA DEROGA NORMATIVA			
CODICE ATTIVITÀ LAVORATIVA (2)	PERIODO		IMPORTO DEL REDDITO
	DA	A	
	__ / 20 __ (mm/aaaa)	__ / 20 __ (mm/aaaa)	
	__ / 20 __ (mm/aaaa)	__ / 20 __ (mm/aaaa)	
	__ / 20 __ (mm/aaaa)	__ / 20 __ (mm/aaaa)	
	__ / 20 __ (mm/aaaa)	__ / 20 __ (mm/aaaa)	

(2) LEGENDA CODICI ATTIVITÀ LAVORATIVE CUMULABILI CON “PENSIONE QUOTA 100”

01	indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione dell'art. 82 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL (cfr. messaggio Inps n. 340 del 2003) e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (cfr. circolare Inps n. 58 del 1998)
02	redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l'apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro (da considerarsi come reddito da capitale)
03	compensi percepiti per l'esercizio della funzione sacerdotale ai sensi dell'art. 24 della legge 20 maggio 1985, n. 222
04	indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace (art. 11, comma 4-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374)
05	indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l'esercizio delle loro funzioni ai sensi dell'art. 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 (cfr. circolare Inps n. 67 del 24 marzo 2000)
06	indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice tributario a norma dell'art. 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (cfr. circolare Inps n. 20 del 26 gennaio 2001)
07	indennità sostitutiva del preavviso avente natura risarcitoria (cfr. circolari Inps n. 53635 AGO – n. 842 R.C.V. – n. 3535 O./99 del 17.4.1987 p. 3)
08	redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private (art. 10, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503)
09	indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del TUIR
10	indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, di cui al d.lgs. 28 marzo 1996, n. 207 e s.m.i. (cfr. circolare Inps n. 77 del 24 maggio 2019)

Dichiarazione dei redditi cumulabili/incumulabili per la domanda di “Pensione Quota 100” - 3/3

- **Mi impegno** a comunicare all'Inps qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione certificata entro 30 giorni dell'avvenuto cambiamento.
- **Dichiaro** che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false (artt. 48, 73, 75 e 76 D.P.R. 445/2000).

Data _ _ _ _ _

Firma _ _ _ _ _

Informativa sul trattamento dei dati personali

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

L'Inps, in qualità di Titolare del trattamento, con sede legale in Roma, via Ciriaco De Mita, 21, la informa che i dati personali forniti nell'ambito del presente procedimento che la riguarda, compresi quelli appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE, sono trattati, per le finalità di cui alle norme sopra richiamate, in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Il trattamento dei suoi dati personali potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle indicazioni previste dal Regolamento UE, a partire da quanto indicato agli artt. da 5 a 11, e sarà svolto da dipendenti dell'Istituto autorizzati ed istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta e, solo eccezionalmente, i suoi dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'INPS e operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento, designati dall'Istituto nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. Nei casi previsti da disposizioni normative o, se previsto per legge, di regolamento, nel rispetto dei limiti dagli stessi fissati, i dati personali possono essere comunicati dall'INPS ad altri soggetti pubblici o privati; si tratta di autonomi Titolari del trattamento, che possono operare nei limiti strettamente necessari per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione. I dati personali forniti nell'ambito del procedimento possono essere diffusi esclusivamente se ciò è previsto da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Il conferimento dei dati non indicati con asterisco è obbligatorio, poiché previsto dalle leggi, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, che disciplinano la prestazione e gli adempimenti connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche l'applicazione di sanzioni. Alcuni trattamenti effettuati dall'Inps, per le finalità elencate in precedenza, possono prevedere il trasferimento dei dati personali all'estero, all'interno e/o all'esterno dell'Unione Europea. Qualora ciò sia necessario, l'Inps garantisce il rispetto del Regolamento UE con particolare riferimento a quanto prescritto dall'art. 45, ovvero il trasferimento avverrà soltanto verso quei paesi che garantiscono un livello di protezione adeguato. Nei casi previsti Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere dall'Inps l'accesso ai dati personali che la riguardano e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'INPS può essere presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciriaco De Mita, 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it). Qualora ritenga che il trattamento di dati personali che la riguarda sia effettuato dall'Inps in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE). Ulteriori informazioni in ordine ai al trattamento dei suoi dati e ai diritti che le sono riconosciuti possono essere reperite consultando, sul sito istituzionale www.inps.it, le generali “Informazioni sul trattamento dei dati personali degli Utenti dell'INPS ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679”, oppure all'interno del sito web del Garante per la protezione dei dati personali, all'indirizzo www.garanteprivacy.it.